



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 2, riunita in udienza il 24/05/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

DI RUBERTO RAFFAELE, Presidente e Relatore

MATTEI FABIO, Giudice

SILIPO FRANCESCO, Giudice

in data 24/05/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 27/2024 depositato il 11/01/2024

proposto da

Difeso da

Benito Fuoco - FCUBNT53T04E715P

Nicola Fuoco - FCUNCL85C17C034S

Rappresentato da

Rappresentante difeso da

Benito Fuoco - FCUBNT53T04E715P

Nicola Fuoco - FCUNCL85C17C034S

ed elettivamente domiciliato presso studiofuoco@pec.it

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina

elettivamente domiciliato presso dp.latina@pce.agenziaentrate.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- ATTO RECUPERO n. TKFCR1100070-2023 REC.CREDITO.IMP 2020

- ATTO RECUPERO n. TKFCR1100070-2023 REC.CREDITO.IMP 2021

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: nessuno presente

Resistente/Appellato: si riporta alle controdeduzioni

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La [redacted] in liquidazione ha impugnato l'atto relativo al recupero dei contributi a fondo perduto erogati negli anni 2020 e 2021 previsti dalle norme emergenziali Covid emesso per insussistenza dei presupposti di legge. Il recupero veniva effettuato sulla base dei rilievi contenuti nel pvc della Guardia di Finanza - Gruppo di Formia, regolarmente notificato in data 25/05/2022. A fondamento del ricorso sono posti i seguenti motivi: 1) vizi di notifica dell'atto di recupero; 2) infondatezza nel merito: rispetto dei requisiti di legge previsti per la spettanza del contributo, in linea con quanto disposto dalla normativa emergenziale e confermato dall'Agenzia nelle proprie circolari.

Si è costituita in giudizio l'ADE di Latina, la quale controdeduce ai motivi di ricorso e di cui ne chiede il rigetto.

Il Collegio esprime i

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è accolto nei termini che seguono.

Quanto al primo motivo di ricorso va rilevato che l'atto di recupero crediti, a differenza di quanto sostenuto da Parte ricorrente, è stato regolarmente notificato alla società in liquidazione in data 14.7.2023 presso il suo indirizzo pec presente in INIPEC e dichiarato in CCIAA [redacted] come dimostra la ricevuta di consegna allegata ed in atti. Tale circostanza esclude ogni incertezza in merito alla corretta individuazione del destinatario. La mancata indicazione della dicitura in liquidazione o del rappresentante pro tempore costituisce una mera imprecisione che non inficia l'esistenza dell'atto che nella fattispecie quanto alla notifica si è perfezionata inviandola alla pec del consulente.

Né però può considerarsi inammissibile il ricorso poiché notificato all'ADE, per sua stessa ammissione, il 18.10.2023 rispetto alla notifica pec del consulente poiché, come insegna la S.C. (SS.UU. n. 23620 del 28 settembre 2018) la notifica pec non è nulla ed è anzi valida se raggiunge lo scopo, come nella specie.

Entrando nel merito della pretesa ha ragione Parte ricorrente a lamentare il vizio della maggiore pretesa laddove richiama la circolare n. 22E/2020 della stessa ADE.

Pertanto, possono ritenersi inclusi nell'ambito applicativo della norma relativa ai contributi covid i soggetti la cui fase di liquidazione è stata avviata successivamente alla data del 31.1.2020.

Si ha la prova di ciò dalla stessa ammissione dell'ADE laddove afferma che sino ad agosto 2020 la Società ricorrente ha registrato corrispettivi e che ha rilevato il disinvestimento/chiusura risalente a novembre di quell'anno, ovvero tutte date successive al 31 gennaio 2020.

Invece, con la circolare n. 15/E del 2020 della stessa ADE è stato chiarito che «Sono, in ogni caso, esclusi i contribuenti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 9 dell'articolo 25 del Decreto rilancio. In altri termini, quindi, non è consentito presentare l'istanza di accesso per soggetti per i quali la relativa partita IVA è stata cessata» Ciò premesso nella ipotesi sub 1) non essendo "cessata"

la P.IVA e ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti, i soggetti in parola POSSONO fruire del contributo qui in esame.

Vi è poi da registrare il c.d. "Decreto Natale", art. 2 del DL 172/2020, dove è previsto soltanto il requisito della "partita iva attiva" e del "codice ateco", non individuando alcun requisito di "operatività" in capo alla Società richiedente.

Infine, il principio dettato dall'Agenzia in relazione all'articolo 25 del DL 34/2020, reso nella circolare 22E del 2020, dovrebbe valere PARIMENTI per l'articolo 1 del DL 41/2021: la data di "liquidazione" a cui far riferimento avrebbe dovuto essere lo stesso "31 gennaio 2020", ovvero l'inizio dell'emergenza epidemiologica.

Di talché, assorbiti altri motivi di causa, il ricorso è accolto. Stante la parziale reciproca soccombenza e stante la particolare materia che ha visto fondare la motivazione che precede su prassi amministrativa e sul convincimento e sulla (attuale) persuasione da parte del Collegio, pur in assenza di giurisprudenza di legittimità, le spese di lite sono compensate tra le Parti.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Spese compensate.